

N. 2/ [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

SEZIONE TERZA

in persona del giudice designato Dott.ssa [REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED], nel procedimento *ex art. 7 L. 3/2012*

PROMOSSO DA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, [REDACTED], come
da procura già agli atti;

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 *bis* L. 3/2012

Letti gli atti;

esaminati i documenti;

atteso che il Sig. [REDACTED] ha ritualmente depositato, in data [REDACTED] la proposta volta
ad ottenere la fissazione dell'udienza *ex art. 12 bis L. 3/2012*;

atteso che la proposta è stata corredata da tutta la documentazione *ex art. 9 L. 3/2012* e, in particolare,
dall'elenco di tutti i creditori con le somme dovute (doc. 2 piano), dei beni posseduti (doc. 3 piano), dalla
dichiarazione di assenza di atti dispositivi nell'ultimo quinquennio (doc. 4 piano), dall'autodichiarazione
di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (doc. 7 piano), dall'elenco delle spese correnti
(doc. 5 piano), dal certificato di stato di famiglia (doc. 6 piano), dalla Certificazione Unica [REDACTED],
[REDACTED] (docc. 8-10 piano), il tutto come attestato dall'O.C.C. nella sua relazione (doc. 1 piano);

atteso che il Giudice, con provvedimento del [REDACTED], rilevava la necessità di integrare quanto
depositato dal ricorrente con ulteriore documentazione e, segnatamente: certificazione medica che
attestasse lo stato di ludopatia asserito dal Sig. [REDACTED], il percorso terapeutico seguito e la guarigione del
ricorrente medesimo; documentazione in grado di attestare la presa di contatto da parte dell'O.C.C. con
gli Uffici fiscali e l'Agenzia delle Entrate nonché i relativi riscontri;

atteso altresì che il Giudice invitava il Sig. [REDACTED] ad effettuare una proposta migliorativa del proprio piano del consumatore, includendo l'intero rateo di tredicesima e non solamente la quinta parte dello stesso come originariamente proposto;

atteso che il Giudice, in considerazione delle integrazioni richieste come poc'anzi meglio dettagliato, assegnava all'O.C.C. termine fino al [REDACTED] per integrare la propria relazione particolareggiata, anche al fine di effettuare una puntuale analisi del merito creditizio;

atteso che, in data [REDACTED] il ricorrente depositava atto di modifica del piano del consumatore prospettando una proposta migliorativa nel senso indicato dal Tribunale;

atteso che, in data [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente, l'O.C.C. depositava integrazione alla propria relazione particolareggiata e la documentazione integrativa precedentemente richiesta dall'intestato Ufficio;

vista l'attestazione di fattibilità del piano dell'O.C.C. nominato Dott. [REDACTED], verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012 nonché l'assenza di atti in frode ai creditori, il Giudice fissava l'udienza del [REDACTED] *ex art. 12 bis L. 3/2012*, disponendo l'espletamento delle pubblicità e comunicazioni di rito;

atteso che, nelle more della predetta udienza e più precisamente in data [REDACTED] uno dei creditori del Sig. [REDACTED] – società [REDACTED] – depositava memoria di costituzione con cui si opponeva all'omologa del piano così come predisposto dal ricorrente, evidenziando in particolare come: il Sig. [REDACTED] non sia soggetto che possa considerarsi in una situazione di sovraindebitamento così come contemplata dall'art. 6 L. 3/2012; non sia stata documentata, dal ricorrente, la pertinenza dei finanziamenti contratti e non onorati (tra cui quello con la stessa Italcredì) con lo stato patologico di ludopatia lamentato dal Sig. [REDACTED] né l'impossibilità di far fronte agli stessi a causa di quest'ultima malattia; il piano del consumatore proposto dal ricorrente, pur a fronte della modifica ad integrazione dello stesso, non si presenti conveniente e in grado di soddisfare adeguatamente le pretese creditorie del ceto creditorio medesimo;

atteso che, all'udienza del [REDACTED], il procuratore del ricorrente insisteva per l'omologa del piano del consumatore presentato dal Sig. [REDACTED], mentre nessun'altro compariva;

verificata alla medesima udienza la regolarità di tutte le notificazioni e pubblicazioni previste, il Giudice si riservava;

attesa la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui art. 7, comma 1, L. 3/2012;

atteso che il debitore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

atteso in particolare che la proposta prevede:

- 1) la messa a disposizione, da parte del Sig. [REDACTED], della somma di € 12.000,00 da corrisondersi in 5 anni (60 mesi) con rate mensili di importo pari a € 200,00, a cui aggiungere il rateo di tredicesima pari ad € 6.250,00, per una proposta di piano del consumatore complessivamente pari ad € 18.250,00;
 - 2) il pagamento integrale e immediato dei crediti in prededuzione, comprensivi del compenso dell'O.C.C., dei legali del Sig. [REDACTED], pari ad € 2.852,20 al momento dell'omologa dell'accordo;
 - 3) il pagamento nella misura del 40,19% circa dei crediti al chirografo vantati da [REDACTED] e [REDACTED] – con la prospettiva di un aumento soddisfacente a fronte della già persistente trattenuta sul quinto della pensione operata da Italcresi, trattenuta che andrà ad aggiungersi alla proposta del Sig. [REDACTED] - pari ad € 15.397,80 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 38.312,54;
- atteso che i tempi previsti per l'adempimento sono congrui;

atteso che l'O.C.C., nella relazione definitiva, ha confermato la fattibilità della proposta di accordo, in quanto coerente con la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Sig. [REDACTED] prospettando pertanto esiti realisticamente conseguibili;

atteso che non risultano crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;

atteso che non devono trovare accoglimento le argomentazioni espresse da [REDACTED] nella propria memoria di costituzione nella procedura, nella misura in cui deve ritenersi adeguatamente provato: lo stato di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, tenuto in considerazione il reddito da pensione percepito, la trattenuta del quinto gravante sulla pensione medesima e il fabbisogno mensile necessario per le imprescindibili esigenze di vita del Sig. [REDACTED]; la forma patologica di ludopatia di cui ha sofferto il Sig. [REDACTED] e l'incidenza della stessa nell'aggravare la situazione economico-patrimoniale del ricorrente; atteso altresì che, ai fini di soddisfare la pretesa creditoria vantata dalla stessa Italcresi e da Ifis, si ritiene pienamente congrua alle possibilità del ricorrente la proposta di piano del consumatore così come meglio dettagliata poc'anzi, non potendosi viepiù configurare alcuna alternativa più favorevole per il creditore suddetto a fronte dell'unicità della fonte di reddito del ricorrente (rappresentata dalla pensione) e dall'assenza di altri beni patrimoniali di valore (immobili e/o mobili registrati) utilmente aggredibili e liquidabili;

ritenuto pertanto che permangono i requisiti di legittimità;

P.Q.M.

Visto l'art 12 *bis* L. 3/12

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto dal Sig. [REDACTED]

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto a cura dell'OCC sul sito del Tribunale di Monza

DISPONE

Che l'O.C.C. vigili sull'esatto e tempestivo adempimento del piano.

Si comunichi.

Monza, [REDACTED]

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]